

Il volto coperto delle donne nella giurisprudenza della Corte Europea Dei diritti dell'Uomo.

Sommario 1. Donne allo specchio: le ragioni di un'immagine distorta. Il velo come simbolo di rivendicazione identitaria o tendenza? 2- Il divieto del volto coperto nei luoghi pubblici nella legislazione Europea 3- La Corte europea dei diritti dell'uomo e i casi Dakir c.Belgique e Belcacemi et Oussar c.Belgique. 4- Vivre ensemble con il volto coperto.

Face covered women in the law of the European Court of Human Rights

Abstract: *The European Court of Human Rights, deciding in cases Dakir v. Belgium and Belcacemi & Oussar v. Belgium, once again pronounced itself, like in the S.A.S. v France case, on the legitimacy of laws which prohibit covering faces in public. Choosing between public safety concerns and religious freedom, which includes the choice of women to wear burka or niqab, the Court decided to support Belgian law, just as it did for the French one for the sake of peaceful coexistence, guaranteeing that vivre ensemble that at this point it's no longer simply a french choice, but a european one.*

The choice to forbid full face covering garments has been adopted not only in many european countries but also in Québec, showing that the discussions regarding the full veil and its significance touch upon unresolved issues even in places far from Europe where multiculturalism has already been accomplished.

Keywords. *Integral veil-religious freedom-margin of appreciation-vivre ensemble-integration-*

1. Donne allo specchio: le ragioni di un'immagine distorta. Il velo come simbolo di rivendicazione identitaria o tendenza?

Se si volesse rendere visivamente il complesso rapporto tra donne e appartenenza confessionale, credo non ci sia immagine più evocativa del celebre dipinto di Picasso, *Femme au miroir*: in esso si può ammirare il ritratto di una donna riflessa in uno specchio che le restituisce un'immagine distorta e scomposta nella quale lei stessa fatica a riconoscersi e che non sembra più corrispondere alla realtà.

Allo stesso modo, sempre più sembrano corrispondere solo in parte alla realtà una serie di stereotipi che da sempre accompagnano il rapporto tra donne e religioni, in una società che, come uno specchio distorto, non è in grado di decodificare e comprendere a pieno l'immagine che, rispecchiandosi, invece che ritrovarsi si sente ancora più smarrita.

È indubbio che le grandi religioni monoteiste abbiano almeno in parte contribuito al miglioramento della condizione femminile, come è del tutto pacifica la constatazione che allo stesso tempo ne

abbiano condizionato la vita, giustificando con differenti modalità e motivazioni, il loro ruolo subalterno.

Da tempo però sono sempre più numerose le teologhe appartenenti a numerose confessioni che sostengono e cercano di diffondere una lettura dei testi sacri in un'ottica di genere, evidenziando il messaggio di uguaglianza in questi contenuti, ma che è stato a lungo negato da quella cultura patriarcale che, in tempi non lontani, ha quasi sempre escluso le donne dal mondo del sapere e dall'interpretazione dei testi.

In un momento nel quale la presenza sul territorio europeo di singoli e gruppi minoritari, la cui condotta ispirata a canoni religiosi costituisce il sintomo più evidente dell'avvento di una società ormai post-secolare che dimostra il superamento dell'idea che la fede non abbia più nulla da dire al mondo attuale, le donne vanno sempre più assumendo nella società e nelle religioni un ruolo da protagoniste e le più giovani sono spesso le più attive attrici di questa rinnovata presenza.

Anche in numerosi paesi islamici le donne hanno svolto nell'ultimo ventennio un importante ruolo nel promuovere quella che è stata chiamata la "primavera araba" (Pepicelli, 2011). Il fallimento di questi movimenti ha però in molti casi e per molti Paesi comportato un processo di reislamizzazione della società, del quale una parte ben visibile ha coinvolto le donne, reintroducendo obblighi relativi all'utilizzo di capi di abbigliamento che in modo parziale o totale le nascondano alla vista degli uomini. E se in questi Paesi la libertà per le donne di scegliere di coprire solo il capo o di velarsi totalmente indossando il burka o il niqab è spesso limitata da imposizioni familiari, sociali e talvolta anche legislative, la questione per le donne musulmane che vivono nei Paesi Occidentali si carica di altri significati. L'utilizzo del velo, in particolar modo nella sua declinazione integrale è, nel mondo occidentale, sia indossato che percepito in modo diverso, in un contesto nel quale la donna è considerata libera di mostrare il proprio corpo, un mondo nel quale l'abbigliamento diventa sinonimo di femminilità e di libertà, anche sessuale. Il burqa, il niqab, il velo in senso lato, vengono in questo contesto comunemente percepiti come simboli di oppressione, di costrizione, di imposizione, quasi mai come una scelta libera e personale. Per molte giovani donne che vivono in occidente in realtà la scelta di indossare il velo è un modo per riappropriarsi dell'islam in quanto identità religiosa e culturale, un modo che non le nasconde ma al contrario le rende visibili e riconoscibili per la loro appartenenza religiosa e che sovente non è vissuto come espressione di una tradizione nella quale molte non si riconoscono più. L'abbigliamento d'altronde è da sempre uno dei simboli culturali di riconoscimento più forti visto che esteriorizza l'appartenenza a un gruppo sociale come ad una comunità etnica o religiosa, "ricoprendo simultaneamente più funzioni grazie alla sua capacità rappresentativa dell'immagine pubblica che restituisce". (Tallarita, 2016).

Coprirsi il capo o il volto in quest'ottica può essere vissuto come un atto di sottomissione a Dio, non agli uomini, e essere rivendicato con forza non come un'imposizione ma come una scelta simbolica di libertà in senso lato e non solo religiosa, fino a divenire parte di un abbigliamento ricercato e alla moda, che nel nostro paese, come in tanti altri paesi europei, fa ormai parte della ordinaria quotidianità. Ne è evidentemente ben consapevole la Mattel che ha aggiunto alla sua produzione una Barbie con lo jilbab o gli imprenditori italiani ed europei attenti al ricchissimo mercato emergente della *modest fashion*, un abbigliamento che nasce per essere compatibile con i dettami della religione islamica ma con l'ambizione a parere dei produttori, più spesso delle produttrici, di attirare anche una clientela occidentale che lo scelga, seppure sulla base di differenti motivazioni. Collezioni di brand del lusso made in Italy quali Valentino o Dolce & Gabbana traggono ispirazione e sono dedicate esplicitamente a soddisfare le esigenze di questo mercato che ha acquisito maggiore visibilità con la pubblicazione a Modena della prima rivista europea semestrale dedicata appunto alla *modest fashion*, a dimostrazione che quello che per alcuni viene percepito come il segno visibile di una difficile convivenza per altri diviene l'individuazione di un nuovo mercato e di nuovi consumatori.

Non vi possono essere dubbi che questo mutamento di prospettiva e di utilizzo dell'abbigliamento abbia prodotto - attraverso una sorta di contagio - un effetto espansivo e rivendicativo riferibile ad altri simboli di differenti appartenenze confessionali.

Ma i simboli come è noto hanno la natura di Giano Bifronte, sotto diversi profili. Il primo è quello che riguarda la loro valenza, aggregativa per chi in quel simbolo si identifica ma al contempo disgregativa per chi in quel simbolo di appartenenza non si riconosce. Il secondo profilo caratteristico dei simboli è la loro natura polisemica: utilizzano un significato ma, spesso, rinviano ad un altro. La scelta di indossare un simbolo, così, attiene certo ciò che gli osservatori percepiscono ma, allo stesso tempo, non può prescindere dal foro interno di chi decide di indossarli e che, come tutto ciò che attiene *gli interna corporis*, è di non sempre facile lettura.

Cosa induce una donna ad indossare un velo e come si orienta la sua scelta anche con riferimento alla tipologia? Se si operasse un ribaltamento delle prospettive, mettendo al centro proprio chi decide come libera scelta personale di indossare il velo e non la percezione di chi la osserva nello specchio distorto, si scoprirebbe che il velo viene spesso considerato un capo di abbigliamento che non sottomette le donne, anzi permette che venga loro riconosciuta una maggiore libertà. In una lettura che può sembrare paradossale agli occhi del femminismo occidentale, ma sostenuta invece da parte del femminismo islamico, celando l'estetica ed evitando l'oggettificazione sessuale della donna, la si custodisce impedendo che questa venga apprezzata solo sulla base della sua bellezza. In aperto contrasto con l'edonismo della società occidentale che la ospita ma "scopre sempre di più" e "rispetta

sempre di meno”, questa interpretazione è simbolo della rivolta contro il consumismo tipico del mondo occidentale, che invita la donna a concentrarsi solo sull'estetica e sull'apparire. L'atto di velarsi può allora essere utilizzato come strumento di protesta, di autotutela, di rivendicazione della propria differenza, che ritiene di garantire dignità alla donna come individuo e non come oggetto, nascondendone la bellezza, e rendendola visibile a pochi. In tal modo però si corre il concreto rischio di introdurre nuovi stereotipi femminili da contrapporre a quelli consumistici proposti dall'occidente. E se rispetto al foulard che copre il capo ma lascia vedere il volto le società e le democrazie europee sono state in grado di trovare soluzioni giuridiche e politiche atte a far fronte ad istanze e manifestazioni che pure si percepiscono come lontane dai valori della maggioranza, senza troppo limitare i diritti individuali, la questione sempre più sembra porsi in altri termini rispetto all'uso di un abbigliamento (niqab o burka) che copra integralmente il viso e che è un portato a parere di molti - compreso il Comitato per l'islam italiano, ma anche di quello francese - più della tradizione e della cultura di alcuni paesi islamici, che di una imposizione che trova le sue origini in un precetto religioso. Il Comitato per l'islam italiano conclude che “Per quanto riguarda specificamente il burqa e il niqab possiamo invece affermare che secondo la grande maggioranza delle opinioni giuridiche che hanno corso nel mondo islamico, e pur senza escludere che, in assenza di un'autorità centrale che possa definire la dottrina per tutti, gruppi minoritari possano rappresentare anche in modo mediaticamente vigoroso opinioni diverse, portare il burqa o il niqab non è un obbligo religioso, né tale obbligo può trovare fondamento nella lettura del testo sacro dell'islam” (Parere del Comitato per l'Islam Italiano, Burqa e niqab. 2010).

A conferma di questo, basti considerare che in alcuni paesi musulmani l'utilizzo di un velo integrale non solo non è imposto ma è addirittura vietato.

2- Il divieto del volto coperto nei luoghi pubblici: la legislazione Europea.

La maggioranza dei Paesi europei aveva fino a pochi anni orsono deciso, rispetto alla scelta di indossare indumenti atti a coprire il volto, di non imporre divieti a carattere assoluto, seguendo la linea suggerita dalle istituzioni europee, che per governare il fenomeno hanno indicato la strada dell'educazione e del dialogo, piuttosto che quella dei divieti imposti per legge. Ricordiamo che nel 2010, con la Risoluzione n. 1743 e la Raccomandazione n. 1927, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si è pronunciata in senso sfavorevole all'adozione di legislazioni nazionali che prevedano un divieto generale ed assoluto all'uso del velo integrale, pur ammettendo che restrizioni

motivate da ragioni di sicurezza pubblica o da esigenze di tipo lavorativo possano essere legittimamente introdotte. Sulla stessa linea il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e il Relatore speciale ONU sulla libertà religiosa, i quali hanno ritenuto che un abbigliamento religiosamente qualificato rappresenti una delle manifestazioni del diritto alla libertà religiosa e di espressione.

I mutamenti degli equilibri politici in atto in questi ultimi anni in molti paesi europei sembrano però aver prodotto emersione e il prevalere di orientamenti diversi. Sull'onda emotiva scatenata dagli attentati terroristici di reale o presunta matrice islamica, oltre che a causa soprattutto delle oggettive difficoltà di integrazione delle comunità islamiche, delle quali il burka sembra oramai diventato il simbolo, la politica di sempre più numerosi paesi europei, ha imboccato una strada differente, quella del divieto.

“Il *velo* integrale cancella efficacemente la presenza femminile dagli spazi pubblici quando la maggioranza delle donne lo porta. Quando invece è raro, attira in modo drammatico l'attenzione visiva” (Aluffi Beck-Peccoz, 2012), producendo a parere di chi scrive, a torto o a ragione, un certo allarme sociale, che in un momento nel quale la percezione pare contare più della realtà, il legislatore sembra non essere intenzionato a negare.

Dalle indicazioni delle istituzioni europee alle quali abbiamo prima fatto riferimento, si sono discostati per primi alcuni Paesi come la Francia nel 2010 e il Belgio nel 2011, e il Canton Ticino con un referendum nel 2013.

La “*Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*”, approvata in Francia prevede una pena pecuniaria di 150 euro per chi indossi un abbigliamento che celi totalmente il viso, e in aggiunta o in alternativa l'obbligo di frequentare un corso di cittadinanza previsto dall'art. 131-16 del codice penale. Al contempo prevede una pena molto più severa, fino ad un anno di carcere e 30.000 euro di multa per chi imponga ad altri (soprattutto se minori) di adottare tale abbigliamento. (Cossiri, 2010).

La legge si colloca in una linea di continuità rispetto alla legge n. 228 che nel 2004 era stata emanata con l'obiettivo di risolvere il problema del rapporto tra la manifestazione delle convinzioni personali attraverso il porto di simboli religiosi e la neutralità delle istituzioni scolastiche, imponendo il divieto di portare segni e tenute “*manifestant ostensiblement l'appartenance religieuse*”. E così come le conclusioni alle quali giunge la *Commission Stasi* hanno costituito le premesse per l'introduzione del divieto di esibire simboli religiosi nella scuola pubblica sulla base della necessità di garantire la laicità dello stato e la neutralità dello spazio pubblico, allo stesso modo la *Commission Gérin-Raoult* ha offerto le motivazioni che giustificano il divieto dell'uso del velo integrale nei luoghi pubblici. A

parere della Commissione è con la sua stessa esistenza che il velo integrale viola il principio di eguaglianza uomo-donna, l'uguale dignità tra gli esseri umani ma soprattutto esprime la negazione di qualunque tipo di *fraternité*, attraverso il rifiuto dell'altro e del concetto stesso del *vivre ensemble*. La stessa Commissione suggerisce però di contrastare tali pratiche attuando politiche di mediazione, educazione, promozione dell'integrazione sociale che inducano le donne stesse a rinunciare al velo integrale, indicando come scelta residuale la previsione dell'interdizione dell'uso nei luoghi pubblici. I dubbi sull'introduzione del divieto sono stati però in via preliminare fugati dall'intervento del *Conseil constitutionnel* n. 2010-613 del 07/10/2010 che, sulla base della necessità di tutelare la sicurezza messa in pericolo dalla possibilità di circolare in luoghi pubblici con il volto coperto, ne ha confermato la legittimità (Angelucci, 2016).

Nello stesso periodo, subito dopo la Francia è stato il Belgio ad adottare la legge 1 giugno 2011, *Visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage*, che dispone di aggiungere al codice penale un articolo 536-bis nel quale si prevede la punibilità con un'ammenda per chi si presenta in luoghi "accessibili al pubblico con il viso coperto in tutto in parte in modo da non essere identificabile". A differenza della Francia, in Belgio si prevede anche la reclusione da uno a sette giorni, o a una delle due pene, anche se, così come la legge francese, si dispone la non punibilità in caso di autorizzazione da parte di un regolamento di lavoro, di un'ordinanza di polizia e in occasione di festività, tralasciando però di sanzionare (cosa della quale la Francia invece si preoccupa) chi costringa altri ad adottare quel tipo di abbigliamento. Anche in questo caso la legittimità del contestato divieto ha trovato conferma nel giudizio della Corte Costituzionale belga.

Sulla scia del divieto introdotto da Francia e Belgio, norme analoghe, sono state approvate dalla Bulgaria nel 2016, e dall'Austria e dalla Lettonia nel 2017 che hanno scelto di introdurre un ampio divieto, mentre altri come l'Olanda nel 2018 hanno invece optato per una legge che limita in modo parziale l'occultamento integrale del viso, vietandolo esclusivamente nei palazzi del governo e negli uffici pubblici.

Più di recente, dal 1 agosto 2018, alla lista dei paesi europei che vietano di circolare a volto coperto nei luoghi pubblici si è aggiunta la Danimarca mentre la Norvegia sembra sul punto di intraprendere lo stesso percorso. Quello che accomuna i testi di tutte le leggi è il loro essere stati tutti deconfessionalizzati; in nessuna si trovano infatti riferimenti specifici ad un abbigliamento che rappresenti l'appartenenza o l'obbedienza a precetti religiosi anche se è a tutti evidente che destinatarie ultime di questi provvedimenti, solo in apparenza neutri, sono le donne mussulmane che indossano il burka o il niqab. La circostanza che tali provvedimenti vengano adottati nonostante il

numero di donne che in Europa indossano burqa e Niqab sia estremamente limitato, conferma la portata simbolica di queste scelte legislative.

Al di fuori dell'Europa, fa riflettere la recente scelta del Quebec (18 ottobre 2017, presentata il 10 giugno 2015) nel quale è entrata in vigore la legge n 62, “ *Loi favorisant le respect de la neutralité de l' Etat et visant notamment à encadrer les demandes d' accommodement pour un motif religieux dans certains organismes* ”, con l'obiettivo dichiarato di imporre misure atte a favorire il rispetto della neutralità religiosa dello Stato. La legge - importando dalla Francia il requisito della neutralità dello spazio pubblico - prevede che i dipendenti pubblici debbano dare prova di neutralità religiosa nell'esercizio delle loro funzioni e impone che il dipendente pubblico debba esercitarle a viso scoperto, ma che lo stesso obbligo incomba sugli utenti durante la prestazione del servizio, e questo anche nei trasporti pubblici così come negli ospedali.

A temperare il divieto generale viene prevista, - utilizzando una tecnica ricorrente- la possibilità di “ragionevoli accomodamenti”. Se anche il Quebec, terra di immigrazione che meglio di tante altre ha gestito i problemi da questa derivanti e raggiunto un ottimo livello di integrazione tra le diversità, garantendo i diritti delle minoranze, adottando efficaci politiche di inclusione, favorendo armoniose relazioni interculturali e fatto del multiculturalismo una delle sue caratteristiche essenziali, ha sentito il bisogno di imporre in alcuni contesti il volto scoperto - questione che il resto del Canada ha peraltro risolto diversamente- è un chiaro segnale che la tematica tocca evidentemente dei nodi che restano problematici anche in quella realtà pure così diversa da quella europea.

Nell'ordinamento italiano non sono in vigore leggi nazionali che disciplinino l'utilizzo di indumenti indossati per motivi religiosi o culturali, anche se numerosi disegni di legge sono stati presentati negli ultimi anni per disciplinarne/ vietarne, l'utilizzo. Il TU delle leggi di pubblica sicurezza (art. 85) e l'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, (c.d. “legge Reale”) approvata per finalità di contrasto al terrorismo stabilisce in realtà il divieto dell'uso di “caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, “senza giustificato motivo”, (punendo il contravventore con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro), ma non nasce per, e appare inadeguata a, regolare il complesso e delicato tema nell'odierna società multiculturale. Negli ultimi anni il dibattito politico e sociale sul velo islamico, e in particolare sul velo integrale, ha assunto un rilievo che non si è per ora tradotto in interventi legislativi, ma che complice l'inerzia del legislatore statale in materia, ha prodotto un singolare interventismo sul tema, motivato da esigenze di pubblica sicurezza, da parte delle amministrazioni locali, (Cortese, 2010) in particolare comunali ma anche regionali (Delibera della Giunta regionale, Regione Lombardia, 10 dicembre 2015, n. X/4553). Lasciare però alla giurisprudenza o agli

amministratori locali, siano essi sindaci o governatori regionali, la possibilità di decidere se e come limitare o vietare l'utilizzo di questo tipo di abbigliamento, significa affrontare la questione esclusivamente sotto il profilo securitario lasciando alle "decisioni delle autorità amministrative o alla interpretazione giurisprudenziale un tema che tocca libertà costituzionalmente garantite" (Ceccanti, 2012) che dovrebbero essere sempre introdotti con legge del Parlamento e questo tanto se all'utilizzo del burka si vuole guardare come ad una forma di espressione della libertà religiosa, che se si voglia darne una lettura di tipo culturale-identitario. (Cavaggion, 2016).

Anche se si ritiene che abbiano un fondamento giuridicamente convincente le motivazioni a sostegno della legittimità del divieto sulla base di esigenze di sicurezza, e non potendo negare che "Sostenere che basta essere disponibili al riconoscimento non risolve il problema, perché l'individuazione della persona deve essere effettiva, non potenziale" (Cardia,2010) credo che in realtà le eventuali ragioni che potrebbero essere poste alla base dell'introduzione in futuro anche in Italia di un divieto di questo tipo di abbigliamento, non possa basarsi esclusivamente su questo ordine di motivazioni.

3 -La Corte europea dei diritti dell'uomo, e i casi Dakir c.Belgique e Belcacemi et Oussar c.Belgique

La Corte EDU pur avendo avuto già da tempo occasione di occuparsi della questione dei simboli religiosi, in particolare dell'abbigliamento (con riferimento soprattutto alla compatibilità dell'utilizzo di tali simboli in ambito scolastico e lavorativo) si è pronunciata nel 2014, S.A.S. c. Francia, sulla legittimità della legge approvata in Francia nel 2010, *interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*, e più di recente ha preso in esame l'analoga legge belga del 2011, *Visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage*, Ed è proprio da queste più recenti sentenze della CEDU che si possono prendere le mosse per alcune considerazioni.

Si tratta di due sentenze depositate entrambe l'11 luglio 2017, Dakir c. Belgio e Belcacemi e Oussar c. Belgio, che nelle motivazioni riprendono in larga parte la sentenza della Grande Chambre S.A.S. c. Francia datata 1 luglio 2014, in quanto precedente fondamentale che la stessa Corte richiama con grande frequenza.

Prima di qualche breve cenno alle motivazioni sulla base delle quali la CEDU ha confermato la legittimità della legge belga, sembrano necessarie alcune premesse.

Un aspetto di qualche interesse e rilevanza e che sembra confermi quanto si osservava in merito al ruolo delle donne ed in particolare delle giovani donne, sono i dati relativi all'identità delle ricorrenti.

La signora Belcacemi, di nazionalità belga, quando ha inizio la vicenda giudiziaria, nel 2013 ha 32 anni, la signora Oussar, di nazionalità marocchina ne ha 43. La signora Dakir . 40. La ricorrente nel caso S.A.S. c. Francia è cittadina francese ed è nata nel 1990, quindi al momento della sentenza ha appena 24 anni. In ognuno di questi casi il ricorso viene introdotto da donne, spesso cittadine, di religione mussulmana che si dichiarano praticanti e in primo luogo rivendicano di indossare in pubblico il niqab o il burka per libera scelta, in coerenza con le proprie convinzioni religiose e personali. Non pare superfluo sottolineare che queste dichiarazioni delle ricorrenti mettono in discussione una delle principali ragioni che vengono addotte per giustificare l'introduzione del divieto: la difesa della dignità della donna, principio sostenibile solo nel caso in cui vi sia una comprovata imposizione da parte di qualcuno (marito, padre, comunità), ma che pare contraddittorio e anche un po' paternalistico invocare in questo caso.

- Entrambe le leggi, per l'ovvia necessità di garantire i caratteri di generalità e astrattezza, non fanno alcun esplicito riferimento al burka o al niqab o all'islam. Il divieto viene sempre espresso con riferimento al volto coperto, e al trovarsi in spazi pubblici o aperti al pubblico, ma - e sarà la Corte stessa a riconoscerlo - le uniche destinatarie delle norme sembrano essere in realtà le donne mussulmane, circostanza confermata dal fatto che nella comunicazione politica così come in quella giornalistica nelle notizie che riguardano sia le leggi che le sentenze della CEDU in materia ci si riferisce a queste come alle "leggi anti burka".
- Per l'aspetto sanzionatorio le due leggi si differenziano su alcuni aspetti che appaiono di qualche rilevanza, ma che la Corte invece non sembra considerare, (facendoli rientrare nel margine di apprezzamento). La legge francese prevede oltre all'ammenda, la frequenza di un corso di cittadinanza, e quindi pare, almeno sotto questo profilo, tenere conto delle indicazioni della Commissione *Gerin-Raoult* di promuovere un percorso di integrazione per convincere le donne stesse a rinunciare a coprire il volto, mentre la punizione più severa viene riservata a chi costringe altri (altre) ad adottare quel tipo di abbigliamento. La legge belga pur prevedendo oltre all'ammenda anche la pena detentiva da uno a sette giorni per chi occulti il volto, esclude la punibilità della persona che abbia adottato quell'abbigliamento per effetto di una costrizione alla quale non poteva resistere, ma – inspiegabilmente- non prevede alcuna sanzione per l'autore della costrizione.

-

Nel caso *Belcacemi e Oussar c. Belgio* le ricorrenti denunciano che la legge che impedisce loro di indossare il velo integrale configura una violazione degli articoli 3 (Divieto di trattamento inumano e degradante), 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (rispetto al diritto alla vita privata), 9 (Libertà di pensiero coscienza e religione), 10 (Libertà di espressione) e 11 (Libertà di riunione e di associazione) della Convenzione presi singolarmente e combinati tra loro anche dell'articolo 14 (Divieto di discriminazione) della stessa. Nel caso *Dakir c. Belgio*, gli articoli che si sostiene violati sono l'articolo 14 e l'8, 9, 10, presi singolarmente e combinati tra loro, ma è soltanto questi ultimi che la Corte prenderà in esame in entrambe le sentenze. La Corte quindi ha il compito di verificare se la legge belga violi il diritto alla privacy, alla libertà di pensiero di coscienza e di religione, alla libertà di espressione e se si concretizzi in tal modo una forma di discriminazione, e anticipa le conclusioni alle quali giunge, dichiara che il Belgio ha fatto un uso proporzionato del margine di apprezzamento di cui gode nel disciplinare materie sensibili e che "l'intervento legislativo trova la sua ragione giustificatrice nella garanzia del rispetto dei valori democratici tra cui la Corte EDU annovera le esigenze *del vivre ensemble*, declinazione della protezione dei diritti e libertà altrui di cui ai paragrafi 2 degli articoli 8 seguenti della Convenzione." (Valentino, 2016).

La Corte nell'analizzare le ragioni che hanno portato all'approvazione della legge belga fa riferimento ai lavori preparatori, dai quali appare chiaro il modello di società che si vuole promuovere, una società pluralista aperta e dialogante che faccia prevalere l'individuo sulle sue appartenenze, siano esse filosofiche culturali o religiose, così da favorire l'integrazione e da fare in modo che "i cittadini condividano un patrimonio comune di valori fondamentali quali la democrazia, l'uguaglianza uomo-donna e la separazione tra Stato e Chiesa" Allo stesso modo appaiono evidenti gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire: la sicurezza pubblica, l'eguaglianza uomo-donna e la concezione del "*vivre ensemble*" che presuppone la necessità di "riconoscersi per conoscersi". Le ricorrenti sostengono invece che sia proprio l'adozione di questo divieto a contraddire il disegno di una società pluralista e a limitare la libertà religiosa e personale di una parte della popolazione femminile, quella mussulmana. Il governo nega invece che si tratti di violazione del diritto di libertà religiosa, sostenendo che l'uso del velo integrale non sia, anche a parere di una larga parte dell'islam, una prescrizione coranica, e che i codici di comportamento e di abbigliamento nello spazio pubblico "sono il prodotto di un consenso sociale e il frutto di un compromesso tra le libertà individuali e i codici d'interazione nella società, e che le persone che utilizzano un abbigliamento che nasconde il viso inviano agli altri il segnale di non voler partecipare in maniera attiva alla società visto che uno dei valori che costituiscono le basi del funzionamento della società democratica è che sia possibile uno scambio attivo tra gli individui".

L'altra motivazione che sta alla base della legge è il principio di parità uomo-donna e della tutela della sua dignità. Occorre secondo la Corte riflettere sulla possibilità che provvedimenti che vadano ad interdire l'uso del velo integrale in pubblico possano, invece che tutelare le donne, (ammesso che vogliano essere tutelate) rinforzarne l'esclusione dalla vita sociale, costringendole, a rimanere presso il proprio domicilio per non incorrere in sanzioni. L'interrogativo fondamentale sembra, dunque, riferirsi ai limiti che si possono porre alle libertà individuali, in modo tale da giustificare delle misure restrittive che siano, tra l'altro, anche compatibili con i diritti fondamentali della persona.

La Corte EDU nel decidere fa ricorso anche in questo caso al margine di apprezzamento per trovare un equilibrio tra la sovranità degli stati membri e gli obblighi stabiliti dalla Convenzione. È infatti attraverso l'applicazione del margine di apprezzamento che si legittima da parte della Corte la limitazione di alcuni diritti fondamentali, al fine di salvaguardare l'identità di uno stato o sue specifiche esigenze. Quando - nonostante il governo abbia cercato di svuotare il velo integrale del suo significato di appartenenza religiosa per limitarne la portata a simbolo culturale - oggetto del giudizio sia, come in questo caso la libertà religiosa disciplinata dall'art. 9, la Corte dovrà verificare se i parametri fissati dal secondo comma dell'articolo 9 siano stati rispettati. Dovrà quindi stabilire se la misura limitativa del diritto sia prevista dalla legge; se lo scopo perseguito dalla limitazione sia legittimo; se la misura sia proporzionale rispetto allo scopo. La Corte ritiene di poter concludere che la legge belga - così come quella francese - rispondano a questi requisiti e quindi sia legittima perché non pone in essere una violazione dell'art. 9, visto che le restrizioni stabilite dalla legge costituiscono misure necessarie in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Già nella sentenza SAS c. Francia la Corte aveva ritenuto che il divieto assoluto di coprirsi il volto in luogo pubblico potesse essere giustificato dalla sua finalità di garantire le condizioni *du vivre ensemble*.

Ancora una volta la Corte EDU, come già fatto nella sentenza SAS c. Francia, trasporta nell'ambito giuridico, facendolo rientrare nella tutela accordata dagli artt. 8 e 9 della Convenzione, quando fanno riferimento alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, un concetto come il *vivre ensemble*, certamente suggestivo ma di carattere essenzialmente sociologico, mentre avrebbe potuto forse dare maggiore fondamento giuridico al divieto facendo riferimento alle ragioni fondate sulla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Per concludere, a parere della Corte, lo Stato adottando il divieto ha inteso rispondere ad una pratica che giudica incompatibile con la società belga con le modalità di comunicazione sociale e con la possibilità di stabilire dei rapporti umani indispensabili per l'esistenza stessa di una società

democratica. Tale misura restrittiva si giustifica quindi nell'ottica di assicurare una pacifica convivenza civile fatta di libere relazioni interpersonali, garantendo quel *vivre ensemble* che, a questo punto, non ha più un sapore esclusivamente francese ma viene ad assumere una valenza europea. A detta dei giudici, il velo islamico costituisce nient'altro che un ostacolo, una barriera tra la donna che in pubblico vive in una sorta di prigione e il resto della società democratica, la cui evoluzione dipende anche dal superamento di queste realtà.

Non ci sarà da meravigliarsi se queste decisioni, che riprendono sostanzialmente le medesime motivazioni della SAS c. Francia avranno importanti ripercussioni influenzando gli altri stati europei, almeno quelli che non l'abbiano già fatto, facilitando l'adozione di leggi di contenuto analogo, avendo "dalla loro" la decisione e il precedente importante della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. È una preoccupazione che emerge dall'opinione concorrente del giudice Spano che sente però la necessità di sottolineare come la decisione abbia una portata ed un'estensione limitata e che gli stati membri non possano invocarla in contesti di fatto differenti.

Al tempo stesso appare improbabile che, dovendo giudicare domani della legge approvata in Austria, piuttosto che in Lettonia o Danimarca, la Corte possa discostarsi dall'orientamento che in queste sentenze è andato consolidandosi (anche se avrà probabilmente delle difficoltà a far rientrare il divieto di vendita del Corano, previsto dalla legge Austriaca nell'ambito del margine di apprezzamento).

4- *Vivre ensemble con il volto coperto.*

È un fatto però che il burka e il niqab non si limita a vestire, ma copre e nasconde. Se imposto, nega simbolicamente la stessa esistenza di un corpo ed un viso, utilizzando l'abbigliamento per realizzare una sorta di claustrazione. Se scelto, comunica anche attraverso la libera scelta di adottarlo, un messaggio di rifiuto rispetto a qualsiasi contatto con gli altri, ancora più totale nel caso del burka che non lascia neppure intravedere gli occhi di chi lo indossa. È attraverso le espressioni del nostro viso e soprattutto attraverso gli occhi che comunichiamo i nostri sentimenti, il nostro stato d'animo, la gioia come il dolore, che possiamo stabilire contatti umani. E se questi contatti sono impediti da una barriera impenetrabile, una prigione di stoffa, seppur innalzata "liberamente", che possibilità avranno le donne che lo indossano di muoversi, di guidare un'auto, di lavorare, di instaurare relazioni con persone al di fuori della stretta cerchia familiare, di integrarsi in una società nella quale pure hanno scelto di vivere? Chi sceglie di stabilirsi all'interno non solo di uno spazio geografico ma anche culturale, non può sottrarsi al confronto, ovviamente non solo fisico con gli altri ma anche al confronto tra la propria cultura, i propri valori e quelli del paese che ha scelto, anche se questo potrà comportare

la necessità di raggiungere un compromesso tra ciò che è negoziabile e ciò che non lo è, da una parte come dall'altra, con l'obiettivo di salvaguardare il nucleo essenziale della identità di entrambi. Non si tratta di perseguire politiche di tipo assimilazionista sul modello francese, ma di porre un limite agli accomodamenti che uno Stato può accordare, senza incoraggiare una deriva comunitarista, ma senza rinunciare ad affermare i propri principi fondamentali.

La via del dialogo e dell'attuazione di politiche di mediazione, educazione, promozione dell'integrazione sociale che inducano le donne stesse a rinunciare al velo integrale, pure suggerita dalle istituzioni europee e dalla stessa Commissione Gerin-Raoult, lascerebbe certamente alle donne il tempo di maturare le loro scelte in modo più libero e consapevole e di decidere cosa rappresenti per loro nascondere agli altri il proprio volto e quanto davvero negarne la vista sia parte essenziale della loro identità. Al tempo stesso però non mi pare che le leggi che vietano di coprirlo possano costituire, come pure alcuni legittimamente sostengono, un reale ostacolo all'integrazione. La lievità delle pene previste dalla legge francese e la previsione della frequenza del corso di educazione alla cittadinanza fanno indubbiamente riferimento a queste indicazioni. Meno convincente, e qui la Corte EDU avrebbe potuto forse dire qualcosa di più, la previsione della pena detentiva da parte della legge Belga. Il divieto del burqa, nel caso si dovesse anche in Italia seguire questa via, non dovrebbe in uno stato come quello italiano che teorizza una laicità inclusiva, essere sanzionato con il carcere ma essere accompagnato da incentivi che garantiscano diritti per le donne: istruzione, corsi di formazione e di insegnamento della lingua, lavoro, diritti di partecipare alla vita sociale e politica del paese in cui vivono, non dimenticando però che non vietandolo si perpetuano concretamente le possibilità di comportamenti che "costringano" la donne ad indossarlo, questi sì gravemente lesivi della loro dignità e del principio della parità uomo-donna.

La libertà religiosa di ogni individuo deve ovviamente essere rispettata, ma la libertà di vivere secondo le regole della propria religione può incontrare, come di fatto incontra, dei limiti e se nel caso del semplice foulard che copre il capo il divieto - e la conseguente limitazione del diritto di manifestare la propria appartenenza confessionale - appare non proporzionata, e palesemente discriminatoria, sia nei confronti della comunità musulmana che della stessa religione tout court, (Cavana, 2016) in quanto "stigmatizza l'appartenenza religiosa come fattore di per sé lesivo dell'ordine pubblico", non mi pare possa dirsi lo stesso nel caso del burka e del niqab.

Se le vicende internazionali collegate al terrorismo hanno mutato inevitabilmente la lettura che di quell'abbigliamento viene fatta dall'esterno, alimentando sentimenti di insicurezza nella collettività, rendendone così accettabile la limitazione, qualche riflessione andrebbe richiesta anche alle donne che rivendicano orgogliosamente la scelta di indossarlo, e che, non so quanto consapevolmente,

corrono il rischio di vedere trasformata la loro scelta da espressione della propria appartenenza religiosa e/o culturale a manifestazione di un'ideologia politica, o in uno schermo che impedendo, per le strade o in un negozio, di guardarsi in uno specchio e riconoscersi, le escluda dalla possibilità di farsi conoscere e di vivere con pienezza i rapporti personali e sociali.

Erminia Camassa

Facoltà di Giurisprudenza- Università di Trento

erminia.camassa@unitn.it

Bibliografia

Aluffi Beck-Peccoz, Roberta. 2012. «*Burka e Islam*», in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1, 2012, 13-25.

Ahmed, Leila. 1995. *Oltre il velo: la donna nell'Islam da Maometto agli ayatollah*, Firenze, 1995.

Angeletti, Silvia. 2017. *La questione del velo integrale torna a Strasburgo. Brevi considerazioni intorno a Dakir c. Belgique e Belacacemi et Oussar c. Belgique*, in diritti-cedu.unipg.it

Angeletti, Silvia. 2016. *Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicità e fraternité*, in *Federalismi*, Rivista telematica, Focus Human Rights n. 1/2016.

Bassetti, Giulia. 2012. *Interculturalità, libertà religiosa, abbigliamento. La questione del burqa*, in www.statoechiese.it , n. 25/2012.

Camassa, Erminia. 2014. *Uguali e diverse: donne islamiche e diritto di famiglia* in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Cedam, 2014.

Casuscelli, Giuseppe. 2017. *Il divieto di indossare il niqab del codice penale belga all'esame della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo in avanti per la formazione del "precedente" che mette a rischio il pluralismo religioso*, in www.statoechiese.it, n.26, 2017.

Cavaggion, Giovanni. 2016. *Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo integrale* www.statoechiese.it n. 28, 2016

Cavana, Paolo. 2016. *Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana* in *Democrazie e religioni: Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo, atti del Convegno Nazionale ADEC Trento, 22-23 Ottobre 2015*, a cura di E. Camassa in www.iris.unitn.it, Giugno 2016, p.221.

Cavana, Paolo.2012. *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2012.

Cardia, Carlo, 2010, *Dire sì o no al burqa una scelta di valore ineludibile*, in *Libertà civili*, fasc.4,59-64.

Cossiri, Angela. 2010. *Francia: il rapporto Gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito*, in www.forumcostituzionale.it , 2010.

Cortese, Fulvio. 2010. *La sicurezza urbana e il potere di ordinanza del Sindaco tra competenze statali e competenze regionali: come districare l'intreccio?* in *Le Regioni*, fasc. 1-2, 2010, p. 123 ss.

Durisotto, David. 2018. *Istituzioni Europee e libertà religiosa. Cedu e Ue tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018.

Licastro, Angelo. 2014. *I mille splendidi volti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: "guardarsi in faccia" è condizione minima del "vivere insieme"*, in www.statoechiese.it, n°28/2014.

Ferrari, Silvio. *La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione europea. Un'analisi quantitativa della giurisprudenza*, in *Diritto e religione in Europa: rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. Mazzola, 2012, Bologna, Il Mulino, pp.27-54.

Folla, Natalina. 2009. *L'uso del burqa non integra reato, in assenza di una previsione normativa espressa*, in *Corriere del merito*, n. 3, 2009, p. 295 ss.

Mancini, Letizia. 2012. *Burka, niqab e diritti della donna*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1, 2012, :27-38

Mernissi, Fatema. 1992. *Donne del Profeta. La condizione femminile nell'Islam*, Ecig, Genova, 1992.

Pepicelli, Renata. 2012. *Il velo nell'Islam. Storia, politica, estetica*, Carocci, 2012.

Pepicelli, Renata. 2011. *Donne del mondo arabo in rivolta* Ediesse, 2011.

Pepicelli, Renata. 2010. *Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme*, Carocci, 2010.

Quattrocchi, Maria Letizia. 2011. *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in www.forumcostituzionale.it

Tallarita, Loredana. 2016. *Corpi velati. L'estetica del corpo e l'ostinazione del burqua*, in *Rivista trimestrale di Scienza dell'Amministrazione- Studi di teoria e ricerca sociale*, 4, 2016:1-24

Raffiotta, Edoardo Carlo. 2013. *La Francia approva il divieto all'utilizzo del burqa... e in Italia?*, in www.statoechiese.it

Ruggiu, Ilenia. 2015. *Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo*, in www.gruppodipisa.it.

Valentino, Alessia. 2014. *La sentenza sul caso S. A. S. c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'uomo: principio di laicità e divieto assoluto di coprirsi il volto in pubblico* in, AIC, Osservatorio costituzionale, www.osservatorioaic.it, ottobre 2014.